

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez.843/2026

Riccardo Amoroso

- Relatore -

UP - 26/05/2026

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

R.G.N.9516/2026

Roberta Licci

Federica Tondin

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da



avverso la sentenza del 13/02/2026 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso e inammissibilità del primo motivo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Salerno che ha condannato la ricorrente per il reato di cui all'art. 334, comma 2, cod. pen. alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 30,00 di multa.

L'imputata è stata ritenuta responsabile della sottrazione di un'autovettura Mercedes classe A sottoposta a sequestro amministrativo in data 13 agosto 2017 e non più rinvenuta in sede di confisca disposta il 29 luglio 2020, a seguito di controllo eseguito in data 22 settembre 2020.



2. A mezzo del proprio difensore, [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen, deducendo l'omessa valutazione dei requisiti afferenti alle modalità della condotta e alla esiguità del danno, e la mancata valutazione dei presupposti richiesti dalla citata normativa di legge.

Si evidenzia che la durata del sequestro è del tutto irrilevante rispetto alla ritenuta gravità della condotta essendo afferente alla durata della procedura e non alla condotta di reato, che non può ritenersi né abituale o protratta nel tempo, essendo relativa ad una violazione di obblighi di custodia che si sarebbero concretizzati nella sottrazione dell'auto.

Quanto al valore dell'auto, la Corte di appello ha fatto riferimento a criteri astratti, in particolare si è basata sulla considerazione dell' "*id quod plerumque accidit*", senza valutare il valore effettivo dell'auto che si trovava in pessimo stato, oltre a non considerare le condizioni personali della imputata che nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2023 era residente a [REDACTED] per sottoporsi a cure mediche, perché malata di epatite cronica.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione della legge in relazione alla rilevata inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, perché sorretta da una erronea applicazione della legge che all'art. 545-*bis*, comma 2, cod.proc.pen. pone a carico del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato e di richiedere d'ufficio le informazioni necessarie per stabilire il valore giornaliero della conversione della pena detentiva come affermato anche dalla Corte di cassazione (si richiamano i precedenti n. 9397 dell'1 febbraio 2024 e n. 13114 del 3 aprile 2025 della Seconda Sezione).

Inoltre, è errato il riferimento alle condizioni economiche dell'imputata come ostative all'applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, considerato che il giudizio prognostico attiene al rispetto delle prescrizioni delle altre pene sostitutive e non anche della pena pecuniaria sostitutiva che non prevede alcuna prescrizione, essendo onere del giudice stabilire l'importo della pena pecuniaria, tenendo conto delle condizioni economiche del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per entrambi i motivi.

Sul primo motivo, la Corte d'appello ha escluso che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis*, possa essere riconosciuta per "una condotta pervicace essendo stata l'autovettura posta in custodia dell'imputata dal 13 agosto 2017 e



non è stata più ritrovata il 22 settembre 2020” ed ha ritenuto che “secondo *l’id quod plerumque accidit* il valore di un’autovettura Mercedes Classe A non è certo irrisorio”, senza null’altro aggiungere.

Si tratta di una motivazione assolutamente carente perché è stata omessa ogni valutazione dei requisiti richiesti dalla norma, non essendo stato valutato il valore effettivo dell’autovettura ove possibile sulla base delle risultanze in atti, ma soprattutto perché la durata del sequestro è insignificante rispetto alla valutazione della condotta di reato, che essendo relativa ad una ipotesi di sottrazione del bene è a consumazione istantanea.

La valutazione andava fatta in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge, atteso che il giudizio di tenuità del fatto richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.

L’esiguità del disvalore è, infatti, l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente.

Nella specie, la Corte territoriale non ha operato affatto detta valutazione ai fini della verifica della minima offensività del fatto desumibile dalle concrete modalità della condotta.

2. Anche il secondo motivo è fondato.

L’art. 545-*bis*, comma 2, cod. proc. pen. prevede che sia il giudice a disporre di ufficio tutti gli accertamenti necessari in relazione alle condizioni di vita personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato, utili anche a stabilire all’occorrenza l’entità del valore giornaliero della pena detentiva da convertire in quella pecuniaria.

Pertanto, non assume in questo caso rilievo la questione controversa della rilevanza della prognosi di insolvibilità rimessa alle Sezioni Unite (ord. n. 14740/2026 della Sesta Sezione), essendo la decisione impugnata viziata dall’errore a monte di aver ritenuto condizione di ammissibilità della richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva l’allegazione da parte della difesa delle proprie condizioni economiche a dimostrazione della propria solvibilità.

Al contrario deve ribadirsi che la sostituzione della pena non può ritenersi impedita dall’eventuale incertezza sulle condizioni economiche dell’imputato, che può essere superata con i poteri di indagine assegnati al giudice dall’art. 545-*bis* cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, Velo, Rv.288729).

L’annullamento va disposto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno, che in applicazione dei principii di diritto sopra enunciati, e ferme le



statuizioni non oggetto di ricorso, ormai definitive, proceda a nuovo esame sui profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le rilevate lacune della motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.

Così deciso il 26 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Riccardo Amoroso

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

